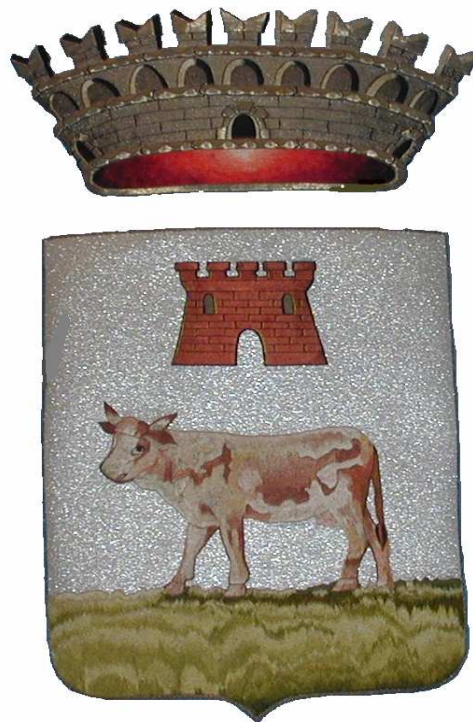


COMUNE DI CISERANO

Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO COMUNALE CONTRO I MALTRATTAMENTI, SULLA
DETENZIONE E LA TENUTA DEGLI ANIMALI E SULLA TUTELA DELLA
CORRETTA CONVIVENZA TRA L’UOMO E LA POPOLAZIONE ANIMALE
DOMESTICA.**

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 29.04.2010

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali. Scopo e campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali nel Comune, la loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente ed i diritti e doveri dei loro accompagnatori e proprietari.

In particolare si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata presso l'UNESCO il 15.10.1978 ed alla Convenzione Europea per la protezione degli animali d'affezione, adottata a Strasburgo il 13.11.1987.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e dalla LR 30/2009, il presente Regolamento si applica agli animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo di reddito.

Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi:

- promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
- riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etnologiche;
- individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi; valorizza la tradizione e la cultura animalista del comune ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n°157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Ai sensi della L.R. n. 33/2009 il Sindaco:

- a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla L.R. 33/2009;
- b) può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.

Art. 4 - Segnalazione e autorizzazione

L'attivazione delle seguenti strutture fisse o mobili destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita previa richiesta da parte dell'interessato e conseguente autorizzazione del competente Ufficio comunale, previo parere del competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario:

- a) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi;
- b) gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
- c) negozi, autonegozi o simili e relativi depositi, strutture per il commercio all'ingrosso, toelettature;
- d) mostre ed esposizioni;

Stalle/scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico all'interno del centro abitato eventualmente saranno autorizzate in deroga, previa valutazione caso per caso, ai sensi dell'art. 234 T.U.L.L.SS. 1265/1934;

Il possesso di un numero limitato di animali da affezione a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, cani, gatti e altre specie di affezione come da art. 38, condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.

A tale proposito, in relazione ai cani e, ai gatti e ai furetti si definisce quale "numero limitato di animali" in appartamento un numero di animali non superiore a:

- 2 cani più eventuale cucciolata fino allo svezzamento;
- 4 gatti più eventuale cucciolata fino allo svezzamento;

- 4 furetti più eventuale cucciolata fino allo svezzamento.

Per i cani tenuti all'aperto il numero dei cani può aumentare compatibilmente con lo spazio dedicato ad ogni animale (si rimanda al capitolo "dimensioni dei recinti").

E' vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone; valutazioni caso per caso saranno definite dal Veterinario ufficiale territorialmente competente.

Capitolo II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e L.R. 33/2009 ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
3. Per animali di affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo;
4. Per possessore di animale si intende chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale o accetti di occuparsene.
5. Il possessore è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
6. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale prole.
7. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei disturbi che lo stesso può eventualmente arrecare al vicinato.

Art. 6 – Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Le norme previste dai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, spettacoli vietati e detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7 - Esclusioni.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;

b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Detenzione di animali.

Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia per ripararla anche dal sole estivo (Sentenza Cassazione n. 20468/2007); non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 9 - Spettacoli vietati

Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli e le mostre mercato/esposizioni che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.

In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

Art. 10 – Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 11 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali.

E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 14 Custodia adeguata dell'animale

1. Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress.
2. A tal fine il possessore deve custodirli in rapporto alle condizioni climatiche nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita.
3. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
4. E' vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie.
5. L'uso di mezzi e strumenti di contenzione momentanea è consentito solo se necessario e applicato con modalità corrette, quali definite dal Veterinario ufficiale territorialmente competente.
6. L'utilizzo di sistemi di correzione è severamente vietato.
7. I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
8. Gli animali di affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
9. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

Art. 15 - Nutrizione

Ogni animale custodito deve avere accesso ad una quantità di acqua e di cibo adeguati alla specie ed età, salvo diversa disposizione del medico veterinario.

Art. 16 - Cura

Il possessore controlla lo stato di salute degli animali e le strutture di detenzione; elimina i difetti delle stesse che potrebbero compromettere le condizioni di benessere degli animali, oppure prende altri adeguati provvedimenti.

Art. 17 - Ricovero

I requisiti per l'attivazione delle strutture di cui all'art. 3, dovranno essere conformi alle norme specifiche in materia ove esistenti, compreso il presente Regolamento, e devono essere finalizzate a:

- prevenire la diffusione di malattie;
- prevenire l'insorgere di inconvenienti igienici;
- garantire il benessere degli animali.

Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale, come codificato dalle normative vigenti.

I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali ospitati possano reggersi e coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali.

Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa.

Le vasche/acquari devono avere dimensioni atte a permettere agli animali di potersi muovere liberamente.

Art. 18 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, comunque di età non inferiore a mesi 4, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà, per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso le strutture individuate al Comune.

Gli animali (cani) in possesso di questuanti nomadi o extracomunitari dovranno essere regolarmente identificati presso l'Anagrafe Canina italiana.

Art. 19 - Esposizione di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico in vetrina animali da affezione cani, gatti ed altre specie come da art. 38 in base alla LR 16 art. 3 comma 5.
2. E' vietato altresì vendere animali da affezione cani, gatti di età inferiore a 60 giorni.
3. E' vietato vendere animali a minorenni.
4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
5. L'esposizione di volatili all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 35 del presente regolamento.
6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 35 relativo alle dimensioni delle gabbie.
7. E' fatto divieto usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 e 5 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Capitolo IV

Animali domestici

Art. 20 - Specie domestiche

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali da reddito (equini, bovini, suini, ovini e caprini, conigli e volatili domestici) e gli animali genericamente definiti da affezione (cani, gatti e altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui al successivo art. 36).

Sezione I – Animali da Reddito

Per quanto riguarda gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 21 - Detenzione degli equidi

1. Le dimensioni minime dei ricoveri sono definite nell'allegato 1 (equidi) del presente Regolamento.
2. Qualora gli equidi siano custoditi in recinti all'aperto, deve essere previsto un idoneo riparo.

Sezione II – Animali d'affezione

CANI

Art. 22 - Identificazione

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso che ne fa commercio. È tenuto a iscriverlo all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.
2. In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni.
3. Il proprietario, il possessore e il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale e i cambiamenti di residenza entro quindici giorni.
4. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione del cane.
5. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale.
6. Chiunque trovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale, consegnandolo al più presto al canile competente per territorio e fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni dal pagamento dei costi sostenuti per la cattura, per le eventuali cure ed il mantenimento.
7. La Polizia Locale potrà effettuare controlli casuali alla popolazione canina anche accompagnata e potrà richiedere l'esibizione del documento di identificazione del cane da parte dei proprietari.

8. Qualora l'animale non risultasse identificato (tramite tatuaggio o microchip), il proprietario avrà 7 gg. di tempo per provvedere alla identificazione dell'animale e sarà tenuto a fornire alla PL copia dell'avvenuta identificazione.
9. Gli animali rinvenuti vaganti sul territorio Comunale saranno recuperati secondo normativa vigente.
10. Gli animali rinvenuti vaganti di cui si conosce il proprietario saranno resi al proprietario stesso dopo un'apposita notifica; se rinvenuti nuovamente vaganti nell'arco di 6 mesi dalla PL il proprietario sarà sanzionato con un'ammenda prevista all'art. 49.

Art. 23 - Norme di buongoverno

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere.
Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 25.

Art. 24 - Divieto di detenzione a catena.

E' vietato detenere cani legati o a catena.

E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 25 - Dimensioni dei recinti.

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani e per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 28 - Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'apposito paragrafo fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato

Art. 29 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
2. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

GATTI

Art. 30 – Gatti liberi

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "Habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso habitat.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "operatore colonie feline".
5. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
6. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, cattura o soppressioni si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dagli artt. 544 bis e ter del Codice Penale, nonché all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 49.

7. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

Art 31 – Buongoverno Gatti di proprietà

1. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro.
2. E' vietato tenere gatti in terrazze o balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

Capitolo V

Volatili

Art. 32 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 33 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - o a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - o b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Capitolo VI

Animali Acquatici

Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 36 - Altre specie tenute in ambito domestico

Le altre specie d'affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. Per i piccoli mammiferi più frequentemente commercializzati sono definiti specifici requisiti nell'allegato 2 (piccoli mammiferi) del presente Regolamento.

Capitolo VII

Animali selvatici ed esotici

Art. 37 - Definizione

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali selvatici o esotici tutti gli animali eccettuati quelli domestici così come definiti dall'art. 21.

Art. 38 - Condizioni di custodia

Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d'origine in applicazione della normativa nazionale, comunitaria e internazionale vigente in materia; devono essere comunque rispettate le condizioni previste nel precedente Capitolo 3.

E' vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.

Capitolo VIII

Esposizioni animali

Art. 39 – Autorizzazioni Esposizioni e manifestazioni

Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune deve richiedere l'autorizzazione del competente Ufficio comunale, previo parere della Divisione Ecologia e Ambiente che, a sua volta, acquisirà il preventivo parere dei competenti servizi della ASL di Bergamo con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura, corredando la domanda coi documenti previsti nell'allegato del presente Regolamento.

Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al Comune ed ai Servizi Veterinari della ASL almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.

Art. 40 - Dimensioni recinti per esposizioni

Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti.

Per le manifestazioni o per le esposizioni anche di durata inferiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali come da Allegato B tabella 1

Art. 41- Prescrizioni

Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio.

Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.

E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.

Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera, non polverosa, da asportare in caso d'imbrattamento.

Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia, che gli animali stessi.

Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate o ventilate in modo adeguato e proporzionale alla densità degli animali.

Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni dove devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni fisiologici ed etologici, soggetti compatibili per razza ed età, preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico.

E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine di negozi e simili, se non adeguatamente al riparo dal sole e con condizioni di temperatura e illuminazione adeguate.

Art. 42 - Identificazione

Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere stati preventivamente iscritti all'anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno inoltre essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente.

I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.

Per tutte le altre specie animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente. In particolare gli animali definiti pericolosi ai sensi della Legge 07.02.1992, n. 150 e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione di cui alla Convenzione di Washington e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43 - Limite di età

Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

Art. 44 – Registri

E' fatto obbligo per i titolari delle manifestazioni di munirsi di un registro di carico e scarico degli animali da tenere nella sede della manifestazione.

Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.

Art. 45 – Trasporto

Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e autorizzati ove previsto dalla normativa vigente in materia.

E' vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all'interno dei mezzi di trasporto.

Art. 46 - Trattamenti sanitari

I cani e i gatti esposti devono **essere** stati sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai Servizi predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione.

Art. 47 - Garanzie e controllo sanitario

Il titolare dell'Autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un Responsabile referente e di un Veterinario Libero Professionista per tutto il periodo della manifestazione.

Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione ed essere esposte in luogo visibile all'esterno della struttura.

L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti.

Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL, un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.

Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori.

Sarà cura dell'organizzazione realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.

L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalato tempestivamente ai Servizi Veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico.

Le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alla normativa vigente in materia.

Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili costituiscono motivo per la revoca dell'autorizzazione.

Capitolo IX

Norme varie

Art. 48 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento

Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.

Capitolo X

Sanzioni

Art. 49 – Sanzioni

Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Chi viola le disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 14 (commi da 1 a 8) Art. 18, comma 1, art. 19, comma 7, art. 41	€ 150,00	€ 900,00
Chi viola le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2 e art. 9	€ 500,00	€ 3.000,00
Chi viola le disposizioni di cui 14 comma 9	€ 25,00	€ 150,00
Chi viola le disposizioni di cui agli artt. 22 (commi 1,2,3,4,5,10)	€ 25,00	€ 150,00
Chi viola le disposizioni di cui agli artt. 22 (commi 1,2,3,4,5,10)	€ 25,00	€ 150,00
Chi viola le disposizioni di cui agli artt. 22 comma 6	€ 150,00	€ 900,00
Chi viola le disposizioni di cui agli artt. 30 comma 6	€ 25,00	€ 150,00
Chi viola le disposizioni di cui all'art. 29	€ 80,00	€ 500,00

Le somme riscosse sono introitate dall'ASL e destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 30/2009.

ALLEGATO N. 1 EQUIDI

- Dimensioni minime per ricoveri di equidi.

	Box	Posta
Equidi da corsa	3mx3,5	
Equidi selezionati da	Stallone 4m x 5m	

riproduzione	Fattrice+Redo 4m x 4m Fattrice 3m x 3,50m	
Equidi da sella, da Turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande 3m x 3,50m Taglia media 2,50 m x 3m Taglia piccola 2,20 m x 2,80 m	2,20m x 3,50 m 1,80m x 3,00 m 1,60m x 2,80m

L' altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 2,70 m di media (2,50 per cavalli di taglia piccola) e comunque sarà oggetto di valutazione caso per caso.

- di regola il lato minore è quello frontale.

** Taglia grande = equidi “pesanti” o da traino.

Taglia media = equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche

Taglia piccola = equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45m (pony).

DEROGHE NEL CASO IL CAVALLO DISPONGA GIORNALMENTE DI SPAZI ULTERIORI (PADDOCK, TONDINI, GIOSTRE).

ALLEGATO N. 2 PICCOLI MAMMIFERI (specie indicative ma non esaustive)

A)

Specie	Categoria	Superficie	Altezza
Coniglio Nano Cavia Domestica Scoiattolo Giapponese Ratto Cincillà	Da 1 a 5 cuccioli (massimo 2 mesi di età)	Mq. 0,80	cm. 40
Coniglio Nano Cavia Domestica Scoiattolo Giapponese Ratto Cincillà	Massimo 2 adulti	Mq. 1	cm. 60

B)

Specie	Categoria	Superficie	Altezza
Topo domestico Criceto dorato o russo Gerbillo della Mongolia	massimo 2 cuccioli o adulti	Mq. 0,50	cm. 30
Topo domestico Criceto dorato o russo			

Gerbillo della Mongolia	Da 2 a 10 cuccioli max 2 mesi di età oppure 4 adulti	Mq. 1	cm. 60
-------------------------	--	-------	--------

C)

Specie	Categoria	Superficie	Altezza
Furetto	massimo 4 cuccioli	Mq. 0,80	cm. 50
Furetto	Massimo 2 adulti	Mq. 1	cm. 60

Per il furetto sono necessarie almeno due ore al giorno di permanenza fuori dalla gabbia.

Le femmine partorienti o con cuccioli fino a 30 giorni di età, di tutte le specie elencate, devono essere isolate in gabbie singole.

ALLEGATO N. 3 ESPOSIZIONI CANI E GATTI

Numero Cani	Unità tenuta	Peso Vivo 8 kg Mq.	Altezza cm	Peso Vivo da 8 a 20 Kg	Altezza cm.	Peso Vivo 20 Kg	Altezza cm.
1	gabbie	1 mq	0,60	2	0,80	3	120
2	gabbie	1,5	0,60	3	0,80	4	120
3	gabbie	2	0,60	4	0,80	5	120

Numero Gatti	Unità tenuta	Peso Vivo 8 kg Mq.	Altezza cm
Max 2	gabbie	1 mq	0,60
Da 2 a 5	gabbie	2 mq.	0,60